

Avv. ORONZO CAPUTO

PIAZZA MATTEOTTI, 7 – 80133 NAPOLI

TEL/ FAX 081.7777107

EMAIL avv.oronzocaputo@gmail.com

PEC oronzocaputo@pec.it

COMUNICAZIONE DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI DEGLI ARTT. 41, COMMA 4 E 49, COMMA 3 DEL D.LGS. 104/2010, IN OTTEMPERANZA AL DECRETO PRESIDENZIALE N. 181/2025, PUBBLICATO IL 03/06/2025, ADOTTATO DALLA SEZ. IX DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA - NAPOLI, NEL GIUDIZIO R.G. 1538/2025. UDIENZA PUBBLICA DEL 02.12.2025.

Il sottoscritto avv. **Oronzo Caputo** () con studio in Napoli alla piazza Matteotti n. 7, con domicilio eletto in via telematica all'indirizzo pec: oronzocaputo@pec.it, n.q. difensore e procuratore della ricorrente “OMISSIS”, in proprio e n.q. di titolare della responsabilità genitoriale sul figlio minore “OMISSIS”, nel giudizio recante R.G. n. 1538/2025, proposto innanzi al TAR Campania – Napoli, sez. IX, contro il Comune di Ercolano; la Asl 108-Napoli 3 e la Regione Campania, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t..

PREMESSO

- che con ricorso n. 1538/2025, sez. IX, la sig.ra “OMISSIS” in proprio e n.q. di titolare della responsabilità genitoriale sul figlio minore “OMISSIS”, ha impugnato: “a) la determinazione del Comune di Ercolano n. 658/2025 del 17.03.2025, mai comunicata alla ricorrente, avente ad oggetto “FNA 2023 – Programma Regionale di assegni di cura – presa d’atto progetto d’Ambito”, nella parte in cui, nell’approvare gli Allegati 1 e 2, contenenti gli elenchi di persone in condizioni, rispettivamente, di disabilità gravissima e grave, il minore ricorrente è stato inserito nell’elenco dei disabili gravi e non in quello dei gravissimi, al fine della erogazione degli assegni di cura ex D.G.R. Campania 172/2025, a valere sul Fondo non Autosufficienza 2023; b) ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi legittimi della ricorrente, ivi incluse, ove possa occorrere, la Nota sindacale “di indirizzo” prot. 0017241/2025 del 12.03.2025 e la Nota n. 69397/2024 del 29.11.2024 con la quale il Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito n.29 di Ercolano, ha trasmesso alla

Avv. ORONZO CAPUTO

PIAZZA MATTEOTTI, 7 – 80133 NAPOLI

TEL/ FAX 081.7777107

EMAIL avv.oronzocaputo@gmail.com

PEC oronzocaputo@pec.it

Regione Campania il “Progetto FNA Assegni di cura e Voucher 2023”, delle quali è menzione nel provvedimento impugnato sub a) che precede”;

- che con successivi motivi aggiunti del 08.04.2025, la sig.ra “OMISSIS” ha impugnato: “a) la determinazione n. 863/2025 del 07.04.2025, mai comunicata alla ricorrente, avente ad oggetto “FNA 2023 – Approvazione Elenchi eleggibili e beneficiari ed eleggibili e non beneficiari”, nella parte in cui, nell’approvare gli Allegati 1 e 2, il minore ricorrente è stato inserito nell’elenco dei “disabili gravi eleggibili e non beneficiari per insufficienza di risorse economiche” e non in quello dei gravissimi, al fine della erogazione degli assegni di cura ex D.G.R. Campania 172/2025, a valere sul Fondo non Autosufficienza 2023; b) di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi legittimi della ricorrente, ivi incluse la determinazione 658/2025, impugnata anche con il ricorso introduttivo, e, ove possa occorrere, la Nota di chiarimenti ASL Napoli 3 Sud n. 144630/u del 09.07.2024, depositata in giudizio il 27.03.2025”;

- che con Ordinanza n. 1025/2025 la nona Sezione del Tar Campania, Napoli, ha fissato l’udienza pubblica per il giorno 02.12.2025;

- che con successivo Decreto presidenziale n. 181/2025 del 03.06.2025, la Sezione nona del T.A.R. Campania - Napoli, ha ordinato la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami con le seguenti modalità:

“a) la parte ricorrente, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del presente decreto, dovrà inviare all’Amministrazione intimata una comunicazione contenente:

1) l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2) gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

3) i controinteressati da identificarsi nei soggetti ammessi all’assegno di cura senza l’indicazione, per ragioni di riservatezza, dei singoli nominativi ma mediante il codice alfanumerico di riconoscimento assegnato nella graduatoria ai richiedenti (in senso, ordinanza Tar Cagliari n. 222/2021);

4) l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

5) l’indicazione del numero del presente decreto con la specifica precisazione che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

6) il testo integrale del ricorso introduttivo;

Avv. ORONZO CAPUTO

PIAZZA MATTEOTTI, 7 – 80133 NAPOLI

TEL/ FAX 081.7777107

EMAIL avv.oronzocaputo@gmail.com

PEC oronzocaputo@pec.it

7) *l'indicazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);*

b) *l'Amministrazione resistente dovrà provvedere alla pubblicazione di tale comunicazione sul proprio sito internet istituzionale nei 20 giorni successivi alla sua ricezione rilasciandone specifica attestazione in favore di parte ricorrente;*

c) *la parte ricorrente dovrà, quindi, depositare la prova in giudizio dell'avvenuta notifica, entro 20 giorni dall'adempimento della pubblicazione”;*

.....

Tanto premesso, lo scrivente Avvocato, nella qualità di procuratore e difensore della ricorrente, in ossequio all'ordine impartito dalla Nona Sezione del Tar Campania Napoli, con il Decreto 181/2025, reso nel giudizio 1538/2025,

COMUNICA

- **“1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso”:**

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, Sez. IX, RG 1538/2025.

.....

- **“2) gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso”:**

Con il ricorso introduttivo è stata impugnata: a) la determinazione del Comune di Ercolano n. 658/2025 del 17.03.2025, avente ad oggetto “FNA 2023 – Programma Regionale di assegni di cura – presa d'atto progetto d'Ambito; b) la Nota sindacale “di indirizzo” prot. 0017241/2025 del 12.03.2025 e la Nota n. 69397/2024 del 29.11.2024; con i motivi aggiunti è stata impugnata: c) la determinazione n. 863/2025 del 07.04.2025, avente ad oggetto “FNA 2023 – Approvazione Elenchi eleggibili e beneficiari ed eleggibili e non beneficiari”; d) la Nota di chiarimenti ASL Napoli 3 Sud n. 144630/u del 09.07.2024, depositata in giudizio il 27.03.2025”;

Nel primo motivo del ricorso introduttivo si è dedotta l'illegittimità del provvedimento n. 658/2025 del 17.03.2025 per violazione dell'art. 3, comma 2, e dell'allegato 2 del d.m. 26.09.2016, violazione ed omessa applicazione dell'allegato 2, comma 2, lett. a, del d.m.26.09.2016, violazione dell'allegato b della delibera della g.r. della Campania n. 121 del 14.03.2023.

Avv. ORONZO CAPUTO

PIAZZA MATTEOTTI, 7 – 80133 NAPOLI

TEL/ FAX 081.7777107

EMAIL avv.oronzocaputo@gmail.com

PEC oronzocaputo@pec.it

In particolare, appare evidente che il piccolo E.V. sia, purtroppo, in condizione di “disabilità gravissima” definita dal D.M. 26.09.2016 e accertata con verbale della Commissione U.V.I. del 28.10.2024.

Ed infatti, il figlio della ricorrente:

- è titolare dal 13.11.2017 di “OMISSIS” ex l.n. 18/1980 (Art. 3, comma 2, del D.M.).
- è “OMISSIS” (Art. 3, comma 2, lett. I) e All. 2, lett. c, del D.M.).
- è stato valutato, dalla Commissione U.V.I., con il massimo punteggio alla “Situazione cognitiva” [Profilo cognitivo PCOG “3 = OMISSIS”] (Art. 3, comma 2, lett. I) e All. 2, lett. b del D.M).
- è stato valutato, dalla Commissione U.V.I., con il OMISSIS punteggio alla “Situazione funzionale (attività di base)” [Profilo funzionale PADL “3 = OMISSIS” alle Attività di Vita quotidiana (“ADL”)] (Art. 3, co 2, lett. I) e All. 2, lett. a del D.M).
- con Relazione clinica del 02.12.2024 rilasciata a “richiesta del distretto ad integrazione del Verbale UVI”, dall’Ospedale pediatrico Santobono Pausilipon, si è ulteriormente valutato che, “visto il complesso quadro clinico il piccolo paziente deve essere definito “gravissimo” anche ai fini dell’assegno di cura”.

Appare palese, conseguentemente, che “OMISSIS” sia disabile gravissimo in condizione di “OMISSIS” in quanto soffre di compromissioni in entrambi i domini di cui alle lettere a) e b) del comma 1 (e ne basterebbe una), ed in uno dei domini di cui alla lettera c) e d) del medesimo comma 1.

Con il secondo motivo del ricorso introduttivo si è dedotta la illegittimità della nota sindacale 0017241/2025 del 12.03.2025 per violazione della Delibera di G.R. della Campania n. 70/2024 del 22.02.2024.

Ed infatti, mentre questa Delibera ha stabilito che *“nel perimetro di ciascuna condizione “gravissima” o “grave”, qualora necessario, al fine di graduare le richieste, sono considerate le condizioni sociali ed economiche svantaggiate della persona interessata, valutate attraverso la Scheda di Valutazione Sociale (All. C delle schede SVAMA, SVAMDI e ISEE più basso)”*, la Nota del Sindaco di Ercolano richiamata nel provvedimento impugnato, invece, in contrasto con la norma regolamentare regionale ed in sua violazione, ha dato indirizzo di *“evitare, nei limiti delle risorse disponibili, la graduazione sulla base delle condizioni sociali ed economiche svantaggiate (secondo l’ISEE prodotto dagli istanti all’atto di presentazione del progetto”*.

Con i motivi aggiunti di è stata, innanzitutto, dedotta l’illegittimità della Determina 863/2025, con cui il piccolo “OMISSIS” è stato ancora una volta inserito nell’elenco dei 25 *“disabili gravi eleggibili e non beneficiari per insufficienza di risorse economiche”* e

Avv. ORONZO CAPUTO

PIAZZA MATTEOTTI, 7 – 80133 NAPOLI

TEL/ FAX 081.7777107

EMAIL avv.oronzocaputo@gmail.com

PEC oronzocaputo@pec.it

non in quello dei 61 gravissimi, di cui 54 “*eleggibili e beneficiari*”, al fine della erogazione degli assegni di cura ex D.G.R. Campania 172/2025, a valere sul Fondo non Autosufficienza 2023.

Si è osservato che questa Determina ripete l’istessa illegittimità dedotta in riferimento alla precedente determina 658/2025, ed innanzi già riassunta.

Si è, inoltre, osservato, in riferimento alla Nota ASL del 09.07 2024, depositata in atti il 27.03.2025, che oggetto del giudizio non è affatto, come erroneamente ritenuto nella Nota, la mancata o erronea valutazione del “OMISSIS” del piccolo “OMISSIS” di cui alla lettera H del D.M. citato.

Ma, soprattutto, si è rilevato che appare erronea in diritto l’ulteriore affermazione secondo cui “il minore “OMISSIS” detiene solo il requisito di cui alla lettera c del DM 26.09.2006 ovvero OMISSIS e necessità di OMISSIS” e non quello di cui alla lettera a) del medesimo D.M.

Ed infatti, il Decreto 26.09.2016, all’Allegato 2, comma 1, ha specificato che “*le persone con disabilità gravissima, in condizioni di dipendenza vitale, oltre a quelle identificate dall’articolo 3, comma 2, lettere a)-h), sono individuate mediante la valutazione del livello di compromissione della funzionalità, indipendentemente dal tipo di patologia e/o menomazione, attraverso la rilevazione dei seguenti domini: a) motricità; b) stato di coscienza; c) respirazione; d) nutrizione*”.

Al comma 2, poi, si è stabilito che “*Le compromissioni rilevate ai fini della identificazione delle persone in condizione di dipendenza vitale sono le seguenti:*

a) motricità:

- dipendenza totale in tutte le attività della vita quotidiana (ADL): “l’attività è svolta completamente da un’altra persona”.

Il Decreto in esame, in altri termini, ha stabilito che deve essere presa in considerazione, ai fini della inclusione nel dominio a), la “Activities of Daily Living – “ADL”, ovvero le Attività della vita quotidiana.

Ed appunto, come dedotto anche con il ricorso introduttivo del giudizio, nell’anno 2024, nella Scheda per la Valutazione Multidimensionale delle persone con Disabilità (“S.Va.M.Di.”) del 28.10.2024 (in atti), si è valutato il piccolo “OMISSIS” con il Profilo funzionale P ADL “3 = OMISSIS” alle Attività di Vita quotidiana (“ADL”), assegnato ai disabili che abbiano ottenuto un “punteggio Barthel ADL” nel range “OMISSIS” nella Scheda “S.Va.M.Di.”.

.....

Avv. ORONZO CAPUTO

PIAZZA MATTEOTTI, 7 – 80133 NAPOLI

TEL/ FAX 081.7777107

EMAIL avv.oronzocaputo@gmail.com

PEC oronzocaputo@pec.it

- “3) i controinteressati da identificarsi nei soggetti ammessi all’assegno di cura senza la indicazione, per ragioni di riservatezza, dei singoli nominativi ma mediante il codice alfanumerico di riconoscimento assegnato nella graduatoria ai richiedenti (in senso conforme, ordinanza Tar Cagliari n. 222/2021)”:

- 1 E.G.99
- 2 F.F.00
- 3 A.P. 93
- 4 C.G.93
- 5 N.D.75
- 6 V.N.37
- 7 A.M.P. 96
- 8 C.M. 83
- 9 B.S. 95
- 10 F.G. 58
- 11 F.C.78
- 12 R.E. 78
- 13 F.M.96
- 14 V.G. 67
- 15 E.L. 51
- 16 S.FI. 06
- 17 B.G.56
- 18 R.A.31
- 19 S.A.00
- 20 G.L.41
- 21 S.A.38
- 22 S.C.22
- 23 C.S.69
- 24 V.K.17
- 25 G.N. 51
- 26 C.M.53
- 27 M.P.80
- 28 U.M.97
- 29 C.M. 43

Avv. ORONZO CAPUTO

PIAZZA MATTEOTTI, 7 – 80133 NAPOLI

TEL/ FAX 081.7777107

EMAIL avv.oronzocaputo@gmail.com

PEC oronzocaputo@pec.it

- 30 G.R. 99
- 31 C.T.37
- 32 C.C.18
- 33 C.C.49
- 34 F.B.38
- 35 A.L.38
- 36 L.S.58
- 37 T.A.G.08
- 38 C.A.71
- 39 P.D.49
- 40 C.A.31
- 41 C.C.54
- 42 Z.P.14
- 43 C.G.96
- 44 E.G. 43
- 45 C.L. 63
- 46 V.C. 40
- 47 A.C.77
- 48 D.L.F. 67
- 49 R.G.06
- 50 C.A. 94
- 51 D.M.B.60
- 52 U.R.10
- 53 T.S.11
- 54 G.L.15
- 55 D.A.G.51
- 56 B.L. 36
- 57 L.R.G.44
- 58 A.A.55
- 59 E.M. 14
- 60 E.F. 14.
- 61 D.C.L.42

.....

Avv. ORONZO CAPUTO

PIAZZA MATTEOTTI, 7 – 80133 NAPOLI

TEL/ FAX 081.7777107

EMAIL avv.oronzocaputo@gmail.com

PEC oronzocaputo@pec.it

- 4) lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

.....

- 5) la notifica per pubblici proclami di cui alla presente comunicazione, è stata autorizzata con Decreto Presidenziale n. 181/2025, sez. IX del Tar Napoli, pubblicato il 03.06.2025.

.....

- “6) il testo integrale del ricorso introduttivo”:

“ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA NAPOLI

Ricorre la sig.ra “OMISSIS”, in proprio e n.q. di titolare della responsabilità genitoriale sul figlio minore “OMISSIS”, rapp.ta e difesa, giusta procura allegata, dall’avv. Oronzo Caputo (), con domicilio fisico eletto in Napoli, alla Piazza Matteotti n.7 e domicilio digitale presso la pec oronzocaputo@pec.it.

Contro - il Comune di Ercolano, in persona del Sindaco p.t.;

- il Comune di Ercolano quale Ente capofila dell’Ufficio di Piano D’Ambito n. 29, in persona del Sindaco p.t.;

Per l’annullamento in parte qua, previa sospensione: a) della determinazione n. 658/2025 del 17.03.2025, mai comunicata alla ricorrente, avente ad oggetto “FNA 2023 – Programma Regionale di assegni di cura – presa d’atto progetto d’Ambito”, nella parte in cui, nell’approvare gli Allegati 1 e 2, contenenti gli elenchi di persone in condizioni, rispettivamente, di disabilità gravissima e grave, è stata indicata come grave e non gravissima la condizione di disabilità del piccolo “OMISSIS” al fine dell’erogazione degli assegni di cura ex D.G.R. Campania 172/2025, a valere sul Fondo non Autosufficienza 2023; b) di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi legittimi della ricorrente, ivi incluse, ove possa occorrere, la Nota sindacale “di indirizzo” prot. 0017241/2025 del 12.03.2025 e la Nota n. 69397/2024 del 29.11.2024 con la quale il Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito n.29 di Ercolano, ha trasmesso alla Regione Campania il “Progetto FNA Assegni di cura e Voucher 2023”, delle quali è menzione nel provvedimento impugnato sub a) che precede.

Avv. ORONZO CAPUTO

PIAZZA MATTEOTTI, 7 – 80133 NAPOLI

TEL/ FAX 081.7777107

EMAIL avv.oronzocaputo@gmail.com

PEC oronzocaputo@pec.it

F A T T O

1. Il piccolo “OMISSIS”, sin dalla **prematura nascita**, avvenuta nel giugno del 2013, soffre di “**OMISSIS**”.

Per queste patologie, a decorrere dal 13.11.2017, il ricorrente è **titolare di “OMISSIS”** ex l.n. 18/1980.

2. A causa di queste compromissioni, il piccolo “OMISSIS” è stato, inoltre, costantemente giudicato “**in condizione di disabilità gravissima**” così come definita e disciplinata **dell’art. 3, comma 2, lett. I) e dall’Allegato 2 del D.M. 26.09.2016**.

Per quanto riguarda, in particolare, **l’anno 2023**, sulla base dell’istruttoria sociosanitaria effettuata dalla **Unità di Valutazione integrata (“U.V.I.”)** e contenuta nella **Scheda per la Valutazione Multidimensionale delle persone con Disabilità (“S.Va.M.Di.”) del 28.10.2024** (in atti), si è, da un lato, rilevata la **presenza della “OMISSIS”** (art. 3, comma 2, lett. I) e All. 2, comma 2, **lett. c)**, del D.M. 26.09.2016); e dall’altro, assegnato il **“OMISSIS” punteggio sia alla “Situazione cognitiva”** [Profilo cognitivo **PCOG “3 = OMISSIS”**] (art. 3, comma 2, lett. I e All. 2, comma 2, **lett. b)**, del D.M. 26.09.2016); **che alla “Situazione funzionale (attività di base)”** [Profilo funzionale **PADL “3 = OMISSIS”** alle Attività di Vita quotidiana (“ADL”)] (art. 3, comma 2, lett. I e All. 2, comma 2, **lett. a)**, del D.M. 26.09.2016).

Deve precisarsi che il punteggio “**PADL**” di “**3=OMISSIS**” per le attività di vita quotidiana “**ADL**”, viene **assegnato**, come emerge dalla legenda contenuta nella scheda B approvata con D.G.R. del 03.07.2012, **ai disabili che abbiano ottenuto un “punteggio Barthel ADL” nel range OMISSIS - 60p**.

Come si evince dagli Allegati B e D alla Scheda “**S.Va.M.Di.**” del 28 ottobre 2024, la scala “**3=OMISSIS**” è stata attribuita in conseguenza della assegnazione ad OMISSIS del **totale di OMISSIS punti su 60 cd. “Barthel”** in sede di **Valutazione funzionale (“VADL”)**, così ripartiti:

- “**Alimentazione: Dipendente per tutti gli aspetti. Deve essere alimentato**”: “**OMISSIS**”
- “**Bagno/doccia (lavarsi): Totale dipendenza nel lavarsi**”: “**OMISSIS**”;
- “**Igiene personale: Incapace di attendere all’igiene personale, dipendente sotto tutti gli aspetti**”: “**OMISSIS**”;
- “**Abbigliamento: Dipendente sotto tutti gli aspetti e non collabora**”: “**OMISSIS**”;
- “**Continenza intestinale: Incontinente**”: “**OMISSIS**”;
- “**Continenza urinaria: Incontinente o Catetere a dimora e dipendente per l’applicazione di dispositivi interni o esterni**”: “**OMISSIS**”;
- “**Uso del gabinetto: Necessità di aiuto per tutti gli aspetti**”: “**OMISSIS**”;

Avv. ORONZO CAPUTO

PIAZZA MATTEOTTI, 7 – 80133 NAPOLI

TEL/ FAX 081.777107

EMAIL avv.oronzocaputo@gmail.com

PEC oronzocaputo@pec.it

Il tutto, quindi, si è innanzi detto, per un “**Totale VADL**” pari a “**OMISSIS**” punti “**Barthel**”, abbondantemente corrispondenti ad un “**Totale PADL**” pari a “**3: OMISSIS**”.

Il piccolo “**OMISSIS**”, quindi, è purtroppo “*in condizione di “omissis che necessita di omissis”, per bisogni complessi derivanti dalle sue “omissis” condizioni psicofisiche”*”.

3. Tanto necessariamente premesso sulle condizioni del piccolo “**OMISSIS**”, deve osservarsi che con **Delibera della G.R. Campania n. 121 del 14.03.2023**, è stato approvato il “*Piano regionale per la non autosufficienza 2022-2024*” (All. A alla Delibera), nonché il “**Programma Regionale di Assegni Cura e Voucher per disabili gravissimi e disabili gravi**” (**All. B** alla Delibera), da realizzare attraverso l'utilizzazione delle risorse di cui al **Fondo Nazionale non Autosufficienza (“FNA”)**.

Conseguentemente, con Nota n. 69397/2024 del 29.11.2024, il Coordinatore dell'Ufficio di Piano dell'Ambito n.29 di Ercolano ha trasmesso alla Regione Campania il “**Progetto FNA Assegni di cura e Voucher 2023**”, specificando che lo stesso conteneva “**n. 83 utenti inseriti seguendo i criteri di priorità di cui all'art. 6, dell'All. B della Delibera G.R. Campania 121 del 14.03.2023, ovvero: n. 58 persone con disabilità gravissima e n. 25 persone con disabilità grave**”.

Questi **criteri regionali di priorità**, integrati con successiva **Delibera di G.R. n. 70/2024 del 22.02.2024**, prevedono, per quanto interessa in questa sede, conformemente al D.M. 26.09.2016, che per “*persone in condizioni di **disabilità gravissima**, ai sensi del **Decreto Ministeriale del 26/9/2016 art. 3**, s'intendono le persone “**beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980**” ... “*di qualsiasi età e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni*”: ... “**i**) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.*

*Le condizioni di **disabilità gravissima** sono individuate in **UVI** attraverso la somministrazione delle scale di valutazione indicate nell'Allegato 1 D.M. del 26/9/2016 alle quali si fa espresso rinvio, assumendo i punteggi /parametri fissati all'art.3 comma 2 sopra riportati. Per le persone di cui alla lettera i) rilevano i criteri indicati nell'Allegato 2 del D.M. del 26/9/2016, ai quali si fa espresso rinvio*”.

I medesimi criteri regionali prevedono, quanto alla priorità delle domande di ammissione alle provvidenze di cui al Programma regionale e, segnatamente, **agli Assegni di cura** per cui è causa, che “*è prioritario il soddisfacimento della platea di utenti definita dalle persone con **disabilità gravissima**. Avendo garantito tale platea, nei limiti delle risorse nella disponibilità dell'Ambito, è possibile l'ammissione al programma delle persone con **disabilità grave**. Ferma restando la priorità sopra esposta, nel perimetro di ciascuna condizione “**gravissima**” o “**grave**”, qualora necessario, al fine di **graduare le***

Avv. ORONZO CAPUTO

PIAZZA MATTEOTTI, 7 – 80133 NAPOLI

TEL/ FAX 081.7777107

EMAIL avv.oronzocaputo@gmail.com

PEC oronzocaputo@pec.it

richieste, sono considerate le condizioni sociali ed economiche svantaggiate della persona interessata, valutate attraverso la Scheda di Valutazione Sociale (All. C delle schede SVAMA, SVAMDI e ISEE più basso)".

5. Con la impugnata **Determinazione n. 658/2025 del 17.03.2025** (conosciuta dalla ricorrente in forma "oscurata" per la protezione dei dati sensibili e) avente ad oggetto "FNA 2023 – Programma Regionale di assegni di cura – presa d'atto progetto d'Ambito", il dirigente del Settore III - Servizi alla persona del Comune di Ercolano, ha **incomprensibilmente ed erroneamente considerato come grave e non gravissima la condizione di disabilità del piccolo "OMISSIS", escludendolo quindi dall'elenco - di cui all'Allegato 1 della Determina - dei 60 disabili gravissimi e includendolo, invece, nell'elenco di cui all'Allegato 2 della medesima Determina - dei 25 disabili gravi**, ai fini dell'erogazione degli assegni.

Si è, poi, demandato "a successivo atto la verifica delle risorse finanziarie disponibili come da Nota sindacale di indirizzo e la determinazione degli utenti eleggibili e beneficiari dell'assegno di cura a valere sul FNA 2023 e per tutta la durata del progetto". Con questa Nota di indirizzo, in particolare, il Sindaco di Ercolano ha illegittimamente stabilito - **in difetto di competenza, in palese contrasto con i criteri di cui alla Delibera di G.R. 70/2024 e con una disposizione chiaramente irragionevole e violativa dei principi generali in materia di assistenza - "di attingere a tutte le risorse residuali al fine di ampliare la platea dei disabili gravissimi eleggibili e beneficiari evitando, nei limiti delle risorse disponibili, la graduazione sulla base delle condizioni sociali ed economiche svantaggiate (secondo l'ISEE prodotto dagli istanti all'atto di presentazione del progetto)".**

In altri termini, in modo perlomeno "bizzarro", si è dato "politicamente" e genericamente mandato di "attingere a tutte le risorse" **ma**, al contempo, **si è dato indirizzo - contrastante con quello regionale - di attribuire il beneficio, nei limiti delle risorse, indipendentemente da qualsiasi criterio e graduazione ricollegati al maggiore o minore bisogno economico delle famiglie.**

6. Deve, infine, rilevarsi che con precedente ricorso n. 2144/2024, Sez. VI, è stata impugnata anche la Determina approvativa degli elenchi disabili relativi al programma FNA per l'antecedente anno 2022, la quale **pure, al pari di quella odierna, aveva illegittimamente inserito il piccolo "OMISSIS" nell'elenco dei disabili gravi e non gravissimi, in identico contrasto con la valutazione "PADL" di "3=OMISSIS" per le attività di vita quotidiana "ADL" conseguente sempre ad un totale di OMISSIS punti su 60 cd. "Barthel" in sede di Valutazione funzionale.**

Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'udienza pubblica del 05.03.2025 ed è in attesa

Avv. ORONZO CAPUTO

PIAZZA MATTEOTTI, 7 – 80133 NAPOLI

TEL/ FAX 081.7777107

EMAIL avv.oronzocaputo@gmail.com

PEC oronzocaputo@pec.it

di definizione **ma**, con **Ordinanza 1125 del 06.06.2024** questo Ecc.mo Collegio ha ritenuto **sussistente il fumus boni iuris** con la seguente motivazione:

“- lo status di disabile gravissimo è, per quel che quivi viene in rilievo, foggiato all’art. 3, comma 2, del DM 26 settembre 2016;

- ivi è dato leggere, in particolare, alla lettera i) –dopo una elencazione per così dire “analitica” di situazioni patologiche ovvero di compromissioni integranti ex se la nozione di “disabile gravissimo”, recata dalle lettere da a) ad h)- che rientra in tale genus, altresì “ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche”, precisandosi che “per l’individuazione delle altre persone in condizione di dipendenza vitale, di cui al comma 2, lettera i), si utilizzano i criteri di cui all’allegato 2 del presente decreto” (art. 3, comma 3, del DM); l’allegato 2, a sua volta, prevede che “si intendono in condizioni di dipendenza vitale le persone che hanno compromissioni di cui al comma 3 del presente Allegato in almeno uno dei domini di cui alla lettere a) e b) del comma 1 ed in almeno uno dei domini di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma 1” (con la indicazione specifica, di poi, dei domini le cui compromissioni assumono stratta rilevanza ai fini che ne occupano);

*- nella fattispecie che ne occupa, la posizione del piccolo appare rientrare giustappunto nel novero dei **disabili gravissimi** siccome tratteggiato dalle disposizioni sopra richiamate, lamentando **compromissioni nei domini: i) di cui alla lettera c), con la presenza di OMISSIS; ii) di cui alla lettera a) dell’allegato, avendo riportato il punteggio di OMISSIS dell’indice Barthel, in quanto tale con il riconoscimento della OMISSIS, siccome è dato evincere anche dalla legenda contenuta nella scheda B della S.Va.M.DI del piccolo”.***

Per l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe si ricorre, pertanto, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 2, E DELL’ALLEGATO 2 DEL D.M. 26.09.2016. VIOLAZIONE DELL’ALLEGATO B DELLA DELIBERA DELLA G.R. DELLA CAMPANIA N. 121 DEL 14.03.2023. DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI. TRAVISAMENTO DEI FATTI. ERRONEITA’ ED INSUFFICIENZA DELL’ISTRUTTORIA E DELLA MOTIVAZIONE. CONTRADDITTORIETA’. CONTRASTO CON I PRECEDENTI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Il D.M. 26.09.2016 all’art. 2 ha stabilito, per quanto interessa in questa sede, che “*le risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze*” (FNA), sono destinate anche al

Avv. ORONZO CAPUTO

PIAZZA MATTEOTTI, 7 – 80133 NAPOLI

TEL/ FAX 081.7777107

EMAIL avv.oronzocaputo@gmail.com

PEC oronzocaputo@pec.it

“supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari”.

Il successivo art. 3 ha precisato che, a tal fine, le risorse di cui al FNA sono utilizzate “prioritariamente” ... “a favore di persone in condizione di **disabilità gravissima**” (comma 1).

Si è, quindi, chiarito che “**per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono le persone beneficiarie dell’indennità di accompagnamento**”, “**e per le quali si sia verificata almeno una delle seguenti condizioni**”: ... “**I) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche**” (art. 3, comma 2).

Il successivo **Allegato 2** al D.M. 26.09.2016 cit., espressamente richiamato dal programma Regione Campania “assegni e voucher” n. 121/2013 e rubricato “**Altre persone in condizione di dipendenza vitale (art. 3, comma 2, lett. I)**”, ha, specificato, al **comma 1**, che “**le persone con disabilità gravissima, in condizioni di dipendenza vitale, oltre a quelle identificate dall’articolo 3, comma 2, lettere a)-h), sono individuate mediante la valutazione del livello di compromissione della funzionalità, indipendentemente dal tipo di patologia e/o menomazione, attraverso la rilevazione dei seguenti domini: a) motricità; b) stato di coscienza; c) respirazione; d) nutrizione**”.

Al **comma 2**, poi, si è stabilito che “**Le compromissioni rilevate ai fini della identificazione delle persone in condizione di dipendenza vitale sono le seguenti:**

a) motricità:

- **dipendenza totale in tutte le attività della vita quotidiana (ADL): l’attività è svolta completamente da un’altra persona**”; **b) stato di coscienza:**

- **compromissione severa: raramente/mai prende decisioni**

- *persona non cosciente;*

c) respirazione:

- *necessità di aspirazione quotidiana*

- **presenza di tracheostomia;**

d) nutrizione

- *necessità di modifiche dietetiche per deglutire sia solidi che liquidi*

- *combinata orale e enterale/parenterale*

- *solo tramite sondino naso-gastrico (SNG)*

- *solo tramite gastrostomia (es.PEG)*

- *solo parenterale (attraverso catetere venoso centrale CVC) 3”.*

Il **comma 3** dell’Allegato 2, infine, ha stabilito che “**Si intendono in condizioni di**

Avv. ORONZO CAPUTO

PIAZZA MATTEOTTI, 7 – 80133 NAPOLI

TEL/ FAX 081.7777107

EMAIL avv.oronzocaputo@gmail.com

PEC oronzocaputo@pec.it

“dipendenza vitale le persone che hanno compromissioni” ... “in almeno uno dei domini di cui alle lettere a) e b) del comma 1 ed in almeno uno dei domini di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma 1”.

Appare evidente, quindi, che il piccolo “OMISSIS” sia, purtroppo, così come per il precedente anno, **in condizione di “OMISSIS”** definita dal D.M. 26.09.2016.

Ed infatti, come già evidenziato in narrativa e come emerge dalla documentazione versata in atti, il figlio della ricorrente:

1. È titolare dal **13.11.2017** di **“OMISSIS”** ex l.n. 18/1980 (Art. 3, comma 2, del D.M.).
2. È **“OMISSIS”** (Art. 3, comma 2, lett. I) e All. 2, **lett. c**, del D.M.).
3. È stato valutato, dalla Commissione U.V.I., con il **“omissis” punteggio alla “Situazione cognitiva” [Profilo cognitivo PCOG “3 = OMISSIS”]** (Art. 3, comma 2, lett. I) e All. 2, **lett. b** del D.M.).
4. È stato valutato, dalla Commissione U.V.I., con il massimo punteggio alla **“Situazione funzionale (attività di base)” [Profilo funzionale PADL “3 = OMISSIS” alle Attività di Vita quotidiana (“ADL”)]** (Art. 3, comma 2, lett. I) e All. 2, **lett. a** del D.M.).
5. Con **Relazione clinica del 02.12.2024** rilasciata a **“richiesta del distretto ad integrazione del Verbale UVI”**, dall’Ospedale pediatrico Santobono Pausilipon, si è ulteriormente valutato che, **“visto il complesso quadro clinico il piccolo paziente deve essere definito “gravissimo” anche ai fini dell’assegno di cura”.**

Appare palese, conseguentemente, che “OMISSIS” sia **disabile gravissimo in condizione di OMISSIS**, in quanto soffre di “omissis” **in entrambi i domini di cui alle lettere a) e b) del comma 1 (e ne basterebbe una)**, ed **in uno dei domini di cui alla lettera c) e d) del medesimo comma 1.**

I provvedimenti impugnati, conseguentemente, che hanno considerato come **grave e non gravissima** la condizione di disabilità del piccolo “OMISSIS”, **escludendolo dall’elenco - di cui all’Allegato 1 della Determina - dei 60 disabili gravissimi** a valere sul Fondo non Autosufficienza 2023 e **includendolo, invece, nell’elenco - di cui all’Allegato 2 della medesima Determina - dei 25 disabili gravi**, sono *in parte qua* illegittimi per violazione ed omessa applicazione del D.M. 26.09.2016, oltre che per erroneità ed insufficienza dell’istruttoria e della motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà e difetto assoluto dei presupposti.

II. ULTERIORE DELLA NORMATIVA DI CUI AL MOTIVO CHE PRECEDE. VIOLAZIONE DELLA DELIBERA DI G.R. N. 70/2024 DEL 22.02.2024 DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI. TRAVISAMENTO DEI FATTI. ERRONEITA’ ED INSUFFICIENZA DELL’ISTRUTTORIA E DELLA MOTIVAZIONE. CONTRADDITTORIETA’. CONTRASTO CON I PRECEDENTI. VIOLAZIONE

Avv. ORONZO CAPUTO

PIAZZA MATTEOTTI, 7 – 80133 NAPOLI

TEL/ FAX 081.7777107

EMAIL avv.oronzocaputo@gmail.com

PEC oronzocaputo@pec.it

DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. CONTRADDITTORIETA'. INGIUSTIZIA MANIFESTA. INCOMPETENZA.

Con Delibera di Giunta regionale 70/2024, si è stabilito, per quanto interessa in questa sede, che *“nel perimetro di ciascuna condizione “gravissima” o “grave”, qualora necessario, al fine di graduare le richieste, sono considerate le condizioni sociali ed economiche svantaggiate della persona interessata, valutate attraverso la Scheda di Valutazione Sociale (All. C delle schede SVAMA, SVAMD I e ISEE più basso)”*.

Con la Nota del Sindaco di Ercolano richiamata nel provvedimento impugnato, **invece**, si è dato indirizzo di *“evitare, nei limiti delle risorse disponibili, la graduazione sulla base delle condizioni sociali ed economiche svantaggiate (secondo l'ISEE prodotto dagli istanti all'atto di presentazione del progetto)”*: il provvedimento impugnato, quindi, in pedissequa attuazione di tale “indirizzo”, ha stabilito di *“demandare a successivo atto la verifica delle risorse finanziarie disponibili come da nota sindacale di indirizzo e la determinazione degli utenti eleggibili e beneficiari dell'Assegno di cura a valere sulle risorse del Fondo Non autosufficienza 2023 per tutta la durata del progetto”*.

Appare evidente “a prima lettura” l'illegittimità della Nota Sindacale citata.

Ed infatti, deve anzitutto rilevarsi che il **Sindaco è organo del tutto incompetente a dettare indirizzi sull'erogazione dei fondi di cui al Programma, che è regionale**, degli assegni di cura ex D.M. 26.09.2016.

Deve, inoltre, osservarsi che i criteri per la graduazione all'interno di ciascun elenco di persone gravissime o gravi, **sono già stati dettati dalla competente Regione Campania con l'indicata Delibera 70/2024**, richiamata nel provvedimento impugnato.

Infine, deve rilevarsi che appare quantomeno “sconcertante” la decisione del Sindaco di Ercolano, nella parte in cui, **eliminando i ragionevoli criteri regionali basati sulle condizioni economiche e sociali di ciascun soggetto all'interno delle due categorie “gravissimi” e “gravi”, rende, in presenza di risorse insufficienti a garantire a tutti l'assegno, del tutto arbitraria la scelta e l'assegnazione delle risorse tra i soggetti presenti in ciascun elenco.**

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Al fine di consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i **numerosi controinteressati**, che peraltro **non è possibile individuare** nelle graduatorie in possesso della ricorrente in quanto “oscurate”, si formula espressa **richiesta di autorizzazione ad effettuare la notifica ai sensi dell'art. 49, comma 3, del c.p.a.**

Avv. ORONZO CAPUTO

PIAZZA MATTEOTTI, 7 – 80133 NAPOLI

TEL/ FAX 081.7777107

EMAIL avv.oronzocaputo@gmail.com

PEC oronzocaputo@pec.it

DOMANDA DI SOSPENSIONE

Il *fumus boni iuris* emerge evidentemente dai motivi di ricorso.

Altrettanto evidente, perché *in re ipsa*, è l'irreparabilità del danno, in quanto l'assegno per cui è causa è erogato al fine di **supportare persone non autosufficienti e le loro famiglie, anche per acquistare gli imprescindibili servizi di cura e assistenza.**

Si deposita ISEE aggiornato, dal quale si evince il **livello economico complessivo del nucleo familiare** della ricorrente e **l'insufficienza oggettiva delle attuali risorse** necessarie per sostenere la condizione di totale dipendenza di "OMISSS".

Viceversa, alcun danno deriverebbe per l'interesse pubblico ove questo Ecc.mo Tar, con idoneo provvedimento cautelare, disponga, nel bilanciamento dei contrapposti interessi e considerata la estrema gravità della situazione rappresentata, **la sospensione della efficacia della graduatoria**, così da inibire la adozione degli atti consequenziali e la erogazione degli assegni di cura fino al momento della trattazione del merito del presente giudizio; e ciò al fine di consentirne la definizione *re adhuc integra*.

In via subordinata, si chiede che questo Ecc.mo Tribunale ordini al responsabile dell'Ambito Territoriale competente, nelle more della decisione di merito, **all'inserimento con riserva del piccolo "OMISSS" nell'elenco dei disabili gravissimi** a valere sul Fondo non Autosufficienza 2023.

In via ulteriormente gradata, si richiede che questo Ecc.mo Tar, in via propulsiva, ordini il **riesame degli elenchi alla luce delle considerazioni contenute nei motivi di ricorso.**

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso.

Conseguenze di legge anche in ordine alle spese di giudizio, con richiesta di attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatorio.

Avv. Oronzo Caputo

**"ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA
NAPOLI**

SEZ. IX

Ric. 1538/25

Motivi aggiunti di impugnazione e memoria di replica nell'interesse della sig.ra "OMISSS" in proprio e n.q. di titolare della responsabilità genitoriale sul figlio minore "OMISSS", rapp.ta e difesa, giusta procura allegata in atti, dall'avv. Oronzo Caputo (CF -----) con domicilio fisico eletto in Napoli, alla Piazza Matteotti n.7 e domicilio digitale presso la pec oronzocaputo@pec.it.

Contro - il **Comune di Ercolano**, in persona del Sindaco p.t.;

- il **Comune di Ercolano quale Ente capofila dell'Ufficio di Piano D'Ambito n. 29**, in persona del Sindaco p.t.;

Avv. ORONZO CAPUTO

PIAZZA MATTEOTTI, 7 – 80133 NAPOLI

TEL/ FAX 081.777107

EMAIL avv.oronzocaputo@gmail.com

PEC oronzocaputo@pec.it

Per l'annullamento in parte qua, previa sospensione: a) della determinazione n. 863/2025 del 07.04.2025, mai comunicata alla ricorrente, avente ad oggetto “FNA 2023 – Approvazione Elenchi eleggibili e beneficiari ed eleggibili e non beneficiari”, nella parte in cui, nell’approvare gli Allegati 1 e 2, il piccolo “OMISSIS” è stato inserito nell’elenco dei “*disabili gravi eleggibili e non beneficiari per insufficienza di risorse economiche*” e non in quello dei gravissimi, al fine della erogazione degli assegni di cura ex D.G.R. Campania 172/2025, a valere sul Fondo non Autosufficienza 2023; b) di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi legittimi della ricorrente, ivi incluse la determinazione 658/2025, impugnata anche con il ricorso introduttivo, e, ove possa occorrere, la Nota di chiarimenti ASL Napoli 3 Sud n. 144630/u del 09.07.2024, depositata in giudizio il 27.03.2025.

F A T T O

1. Con il ricorso introduttivo del giudizio n. 1538/2025, è stata impugnata la **Determinazione n. 658/2025 del 17.03.2025**, avente ad oggetto “FNA 2023 – Programma Regionale di assegni di cura – presa d’atto progetto d’Ambito”, con a quale il dirigente del Settore III - Servizi alla persona del Comune di Ercolano, ha **incomprensibilmente ed erroneamente considerato come grave e non gravissima la condizione di disabilità del piccolo “OMISSIS”, escludendolo quindi dall’elenco - di cui all’Allegato 1 della Determina - dei 60 disabili gravissimi e includendolo, invece, nell’elenco di cui all’Allegato 2 della medesima Determina - dei 25 disabili gravi**, ai fini dell’erogazione degli assegni.

Con i motivi di ricorso, ai quali si rinvia per sinteticità, si è dedotto, riassumendo, che il piccolo “OMISSIS” sia, purtroppo, così come per il precedente anno, a differenza di quanto pervicacemente ritenuto dal Comune di Ercolano, **in condizione di “OMISSIS”** definita dal D.M. 26.09.2016 (art. 3, comma 2, lett. I, e allegato 2), in quanto:

- è titolare dal 13.11.2017 di **“OMISSIS”** ex l.n. 18/1980 (Art. 3, comma 2, del D.M.).
- è **“OMISSIS”** (Art. 3, comma 2, lett. I) e All. 2, comma 2, **lett. c**, del D.M.).
- è stato valutato, dalla Commissione U.V.I., con il **“OMISSIS” punteggio alla “Situazione cognitiva” [Profilo cognitivo PCOG “3 = OMISSIS”]** (Art. 3, comma 2, lett. I) e All. 2, comma 2, **lett. b** del D.M).
- è stato valutato, nel verbale della Commissione U.V.I. del 28.10.2024, con il **punteggio di OMISSIS su 60 e, quindi**, dichiarato, quanto alla “Situazione funzionale (attività di base)”, **“3 = OMISSIS” alle Attività di Vita quotidiana (“ADL”)** (Art. 3, co 2, lett. I) e All. 2, comma 2, **lett. a** del D.M).
- con **Relazione clinica del 02.12.2024** rilasciata a **“richiesta del distretto ad integrazione del Verbale UVI”**, dall’Ospedale pediatrico Santobono Pausilipon, si è ulteriormente

Avv. ORONZO CAPUTO

PIAZZA MATTEOTTI, 7 – 80133 NAPOLI

TEL/ FAX 081.7777107

EMAIL avv.oronzocaputo@gmail.com

PEC oronzocaputo@pec.it

valutato che, *“visto il complesso quadro clinico il piccolo paziente deve essere definito **“gravissimo” anche ai fini dell’assegno di cura”***.

Appare palese, conseguentemente, che, ai sensi dell’Allegato 2, comma 3, del D.M. 2016, “OMISSIS” sia **disabile gravissimo in condizione di “OMISSIS”** in quanto soffre di compromissioni **in entrambi i domini di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ed in uno dei domini di cui alla lettera c) e d) del medesimo comma 1.**

2. Con la **Determina 863/2025**, oggetto dei presenti motivi aggiunti, il piccolo “OMISSIS” è stato, tuttavia, ancora una volta inserito nell’elenco dei 25 **“disabili gravi eleggibili e non beneficiari per insufficienza di risorse economiche”** e **non in quello dei 61 gravissimi, di cui 54 “eleggibili e beneficiari”**, al fine della erogazione degli assegni di cura ex D.G.R. Campania 172/2025, a valere sul Fondo non Autosufficienza 2023

Per l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe si ricorre, pertanto, per i seguenti motivi aggiunti di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 2, E DELL’ALLEGATO 2 DEL D.M. 26.09.2016. VIOLAZIONE ED OMESSA APPLICAZIONE DELL’ALLEGATO 2, COMMA 2, LETT. A, B, C, DEL D.M.26.09.2016. VIOLAZIONE DELL’ALLEGATO B DELLA DELIBERA DELLA G.R. DELLA CAMPANIA N. 121 DEL 14.03.2023. VIOLAZIONE ED OMESSA APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DELLA G.R. CAMPANIA N. 324 DEL 03.07.2012. DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI. TRAVISAMENTO DEI FATTI. ERRONEITA’ ED INSUFFICIENZA DELL’ISTRUTTORIA E DELLA MOTIVAZIONE. CONTRADDITTORIETA’. CONTRASTO CON I PRECEDENTI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Il D.M. 26.09.2016 all’art. 2 ha stabilito, per quanto interessa in questa sede, che *“le risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze”* (FNA), sono destinate anche al *“supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari”*.

Il successivo art. 3 ha precisato che, a tal fine, le risorse di cui al FNA sono utilizzate *“prioritariamente”* ... *“a favore di persone in condizione di **disabilità gravissima**”* (comma 1).

Si è, quindi, chiarito che *“per persone in **condizione di disabilità gravissima**, ai soli fini del presente decreto, si intendono le persone **beneficiarie dell’indennità di accompagnamento**”, “e per le quali si sia verificata almeno una delle seguenti condizioni”*: ... **“I) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni**

Avv. ORONZO CAPUTO

PIAZZA MATTEOTTI, 7 – 80133 NAPOLI

TEL/ FAX 081.7777107

EMAIL avv.oronzocaputo@gmail.com

PEC oronzocaputo@pec.it

complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche” (art. 3, comma 2).

Il successivo **Allegato 2** al D.M. 26.09.2016 cit., espressamente richiamato dal programma Regione Campania “assegni e voucher” n. 121/2013 e rubricato “**Altre persone in condizione di dipendenza vitale (art. 3, comma 2, lett. I)**”, ha, specificato, al **comma 1**, che “**le persone con disabilità gravissima, in condizioni di dipendenza vitale, oltre a quelle identificate dall'articolo 3, comma 2, lettere a)-h), sono individuate mediante la valutazione del livello di compromissione della funzionalità, indipendentemente dal tipo di patologia e/o menomazione, attraverso la rilevazione dei seguenti domini: a) motricità; b) stato di coscienza; c) respirazione; d) nutrizione**”.

Al **comma 2**, poi, si è stabilito che “**Le compromissioni rilevate ai fini della identificazione delle persone in condizione di dipendenza vitale sono le seguenti:**

a) motricità:

- **dipendenza totale in tutte le attività della vita quotidiana (ADL): l'attività è svolta completamente da un'altra persona**”;

b) stato di coscienza:

- **compromissione severa: raramente/mai prende decisioni**

- **persona non cosciente;**

c) respirazione:

- **necessità di aspirazione quotidiana**

- **presenza di tracheostomia;**

d) nutrizione”.

Il **comma 3** dell'Allegato 2, infine, ha stabilito che “**Si intendono in condizioni di dipendenza vitale le persone che hanno compromissioni” ... “**in almeno uno dei domini di cui alle lettere a) e b) del comma 1 ed in almeno uno dei domini di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma 1**”.**

Appare evidente, quindi, che il piccolo “OMISSIS” sia, purtroppo, così come per il precedente anno, **nella condizione di “OMISSIS”** definita dal D.M. 26.09.2016.

Ed infatti, come emerge dalla documentazione versata in atti e dal medesimo Verbale UVI, il figlio della ricorrente:

- è **titolare dal 13.11.2017 di “OMISSIS”** ex l.n. 18/1980 (Art. 3, comma 2, del D.M.).

- è “**OMISSIS**” (Art. 3, comma 2, lett. I) e All. 2, comma 2, **lett. c**, del D.M.).

- è stato valutato, dalla Commissione U.V.I., con il “**omissis**” **punteggio alla “Situazione cognitiva” [Profilo cognitivo PCOG “3 = OMISSIS”]** (Art. 3, comma 2, lett. I) e All. 2, comma 2, **lett. b** del D.M).

- è stato valutato, dalla Commissione U.V.I., con il “omissis” **punteggio alla “Situazione funzionale (attività di base)” [Profilo funzionale PADL “3 = OMISSIS” alle Attività di**

Avv. ORONZO CAPUTO

PIAZZA MATTEOTTI, 7 – 80133 NAPOLI

TEL/ FAX 081.7777107

EMAIL avv.oronzocaputo@gmail.com

PEC oronzocaputo@pec.it

Vita quotidiana (“ADL”)], avendo ottenuto un punteggio ADL di “OMISSIS punti su 60 (Art. 3, co 2, lett. I) e All. 2, comma 2, lett. a del D.M).

- con **Relazione clinica del 02.12.2024** rilasciata a **“richiesta del distretto ad integrazione del Verbale UVI”**, dall’Ospedale pediatrico Santobono Pausilipon, si è ulteriormente valutato che, **“visto il complesso quadro clinico il piccolo paziente deve essere definito “gravissimo” anche ai fini dell’assegno di cura”**.

Appare palese, conseguentemente, che “OMISSIS” sia **disabile gravissimo in condizione di “OMISSIS”** in quanto soffre di compromissioni **in entrambi i domini di cui alle lettere a) e b)** del comma 1 (**e ne basterebbe una**), ed **in uno dei domini di cui alla lettera c) e d)** del medesimo comma 1.

I provvedimenti impugnati, conseguentemente, che hanno considerato come **grave e non gravissima** la condizione di disabilità del piccolo “OMISSIS”, **escludendolo dall’elenco - di cui all’Allegato 1 delle Determine - dei disabili gravissimi** a valere sul Fondo non Autosufficienza 2023 e **includendolo, invece, nell’elenco - di cui all’Allegato 2 delle medesime Determine – dei disabili gravi**, sono *in parte qua* illegittimi per violazione ed omessa applicazione del D.M. 26.09.2016, oltre che per erroneità ed insufficienza dell’istruttoria e della motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà e difetto assoluto dei presupposti.

Per mera completezza di esposizione, deve evidenziarsi che con Nota ASL del 09.07 2024, depositata in atti il 27.03.2025 e richiamata da Controparte nella memoria di costituzione, la Neuropsichiatra infantile dott.ssa “OMISSIS”, in riscontro ad una **“richiesta di chiarimenti”** del Comune resistente del 04.07.2024 (relativa alla graduatoria FNA dello scorso anno), ha affermato che **“il paziente “OMISSIS” pur essendo affetto da “OMISSIS” non può essere definito soggetto con disabilità gravissima, secondo i vigenti parametri di legge”**.

Si è asserito, a questo proposito, che **“per il riconoscimento della disabilità gravissima il legislatore ha previsto all’art. 3 del DM 26.9.2016 le patologie dalla categoria a alla i.**

Nel nostro caso “OMISSIS” non rientra manifestamente in nessuna categoria dalla a alla g, ed essendo affetto da ritardo mentale afferisce alla categoria H.

È stata pertanto applicata la scala LAPMER (categoria H, allegato 2 DM 26.9.2016) con un punteggio aggiunto di 11/13, per cui non è classificabile con disabilità gravissima in quanto il punteggio previsto per tale condizione è di < 0 uguale ad 8 [...] Nel nostro caso il minore “OMISSIS” detiene solo il “OMISSIS”, ovvero “OMISSIS””.

Con la memoria di costituzione in giudizio Controparte, richiamando il contenuto della Nota innanzi indicata, ha eccepito nuovamente, come nel precedente giudizio **“avente ad oggetto provvedimento analogo alla determina censurata con il presente rimedio**

Avv. ORONZO CAPUTO

PIAZZA MATTEOTTI, 7 – 80133 NAPOLI

TEL/ FAX 081.777107

EMAIL avv.oronzocaputo@gmail.com

PEC oronzocaputo@pec.it

giurisdizionale”, che al minore ricorrente, “sulla scorta delle valutazioni operate dalla UVI, gli è stata riconosciuta esclusivamente la compromissione nel dominio della respirazione”, “laddove, invece, alla luce dell’indice della scala Barthel per la motricità, con punteggio pari a OMISSIS”, non gli è stata riconosciuta “alcuna grave compromissione tale da determinare uno stato di OMISSIS”.

La Nota “di chiarimenti” e, quindi, l’eccezione, sono **erronee**.

Deve, in primo luogo, osservarsi che (come dedotto anche con i motivi aggiunti al ricorso 2144/24), appaiono **inconferenti e non attinenti all’oggetto della causa** e alle censure dedotte, le considerazioni sull’avvenuta applicazione della Scala LAPMER relativa al “OMISSIS” di cui alla categoria H del D.M. 26.09.2016, con un punteggio di “OMISSIS, per cui non è classificabile con disabilità gravissima”.

Con il ricorso introduttivo del giudizio, infatti, **non si è affatto contestata la mancata o erronea valutazione del “OMISSIS” del piccolo “OMISSIS” di cui alla lettera H del D.M.** citato.

Ma, soprattutto, deve osservarsi che appare erronea in diritto l’ulteriore affermazione (**che ignora e omette di riportare il contenuto letterale del secondo comma, lettera a), dell’Allegato 2 al Decreto in esame**), secondo cui “il minore “OMISSIS” detiene solo il requisito di cui alla lettera c del DM 26.09.2006 ovvero “OMISSIS” e non quello di cui alla lettera a) del medesimo D.M.

Deve, a questo proposito, **nuovamente ribadirsi** che il Decreto 26.09.2016, **all’Allegato 2, comma 1**, ha specificato che “*le persone con disabilità gravissima, in condizioni di dipendenza vitale, oltre a quelle identificate dall’articolo 3, comma 2, lettere a)-h), sono individuate mediante la valutazione del livello di compromissione della funzionalità, indipendentemente dal tipo di patologia e/o menomazione, attraverso la rilevazione dei seguenti domini: a) motricità; b) stato di coscienza; c) respirazione; d) nutrizione*”.

Al **comma 2**, poi, si è stabilito che “Le compromissioni rilevate ai fini della identificazione delle persone in condizione di dipendenza vitale sono le seguenti:

a) motricità:

- dipendenza totale in tutte le attività della vita quotidiana (ADL): “l’attività è svolta completamente da un’altra persona”.

Il Decreto in esame, in altri termini, ha stabilito che deve essere presa in considerazione, ai fini della inclusione nel dominio a), **la “Activities of Daily Living – “ADL”, ovvero le Attività della vita quotidiana.**

Ed appunto, come dedotto anche con il ricorso introduttivo del giudizio, nell’anno 2024, nella Scheda per la Valutazione Multidimensionale delle persone con Disabilità (“S.Va.M.Di.”) del 28.10.2024 (in atti), **si è valutato il piccolo “OMISSIS” con il**

Avv. ORONZO CAPUTO

PIAZZA MATTEOTTI, 7 – 80133 NAPOLI

TEL/ FAX 081.7777107

EMAIL avv.oronzocaputo@gmail.com

PEC oronzocaputo@pec.it

Profilo funzionale P ADL “3 = OMISSIS” alle Attività di Vita quotidiana (“ADL”), assegnato ai disabili che abbiano ottenuto un “punteggio Barthel ADL” nel range 50 - 60p. nella Scheda “S.Va.M.Di.”.

Appaiono, quindi, del tutto fuori sesto, in fatto prima che in diritto, l’eccezione di Controparte e la Nota richiamata, secondo cui, *“alla luce dell’indice della scala Barthel per la motricità, con punteggio pari a OMISSIS”*, il piccolo “OMISSIS” non soffrirebbe di *“alcuna grave compromissione tale da determinare uno stato di dipendenza totale”*: **il punteggio di OMISSIS “Barthel” assegnato ad “OMISSIS”, infatti, corrisponde - come da legenda contenuta nella Scheda SVAMDI approvata con D.G.R. 324/2012, alla cui visione si rinvia - alla scala PADL “3 = OMISSIS” “in tutte le attività della Attività della Vita quotidiana” (“ADL”), di cui all’art. 3, comma 2, lett. I) e All. 2, comma 2, lett. a) del D.M 2016.**

Entrambe le graduatorie (658/2025 e 863/2025), impugnate, rispettivamente, con il ricorso introduttivo e con i presenti motivi aggiunti, sono, conseguentemente, illegittime **anche per violazione ed omessa applicazione della D.G.R. Campania, n. 324/2012.**

Non è dato comprendere, infine, le ragioni per le quali il Comune resistente abbia ritenuto di conformarsi al “chiarimento” in diritto di una neuropsichiatra infantile **e non, invece, al contenuto dell’Ordinanza del Tar Campania, Napoli, Sez. VI, 1125/2024, Rel. R. Vampa**, relativa alla corrispondente ed analoga determina attinente al precedente FNA 2022 (impugnata dalla ricorrente con ricorso 2144/2024, in attesa di definizione dall’udienza del 05.03.2025).

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41, COMMA 4, CPA

Al fine di consentire l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i **numerosi controinteressati**, che peraltro **non è possibile individuare** nelle graduatorie in possesso della ricorrente in quanto **“oscurate”**, si formula espressa **richiesta di autorizzazione ad effettuare la notifica anche dei presenti motivi aggiunti ai sensi dell’art. 41, comma 4, del c.p.a.**

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si richiede che questo Ecc.mo Tribunale, nelle denegata ipotesi in cui lo ritenga necessario ai fini della cd. *“prova di resistenza”*, disponga in via istruttoria l’acquisizione dei certificati ISEE relativi ai 61 soggetti “gravissimi” inclusi nell’Elenco allegato alla determina impugnata.

DOMANDA DI SOSPENSIONE

Il *fumus boni iuris* emerge evidentemente dai motivi di ricorso.

Altrettanto evidente è l’irreparabilità del danno, in quanto l’assegno per cui è causa è

Avv. ORONZO CAPUTO

PIAZZA MATTEOTTI, 7 – 80133 NAPOLI

TEL/ FAX 081.7777107

EMAIL avv.oronzocaputo@gmail.com

PEC oronzocaputo@pec.it

erogato al fine di **supportare persone non autosufficienti e le loro famiglie, anche per acquistare gli imprescindibili servizi di cura e assistenza.**

Si deposita **ISEE aggiornato**, dal quale si evince il livello economico complessivo del nucleo familiare della ricorrente e **l'insufficienza oggettiva delle attuali risorse** necessarie per sostenere la condizione di OMISSIS di "OMISSIS".

Viceversa, alcun danno deriverebbe per l'interesse pubblico ove questo Ecc.mo Tar, con idoneo provvedimento cautelare, disponga, nel bilanciamento dei contrapposti interessi e considerata la estrema gravità della situazione rappresentata, **la sospensione della efficacia della graduatoria**, così da inibire la adozione degli atti consequenziali e la erogazione degli assegni di cura fino al momento della trattazione del merito del presente giudizio; e ciò al fine di consentirne la definizione *re adhuc integra*.

In via subordinata, si chiede che questo Ecc.mo Tribunale ordini al responsabile dell'Ambito Territoriale competente, nelle more della decisione di merito, **all'inserimento con riserva del piccolo "OMISSIS" nell'elenco dei disabili gravissimi** a valere sul Fondo non Autosufficienza 2023.

In via ulteriormente gradata, si richiede che questo Ecc.mo Tar, in via propulsiva, ordini il **riesame in parte qua degli elenchi alla luce delle considerazioni contenute nei motivi di ricorso.**

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.

Conseguenze di legge anche in ordine alle spese di giudizio, con richiesta di attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario.

Si dichiara che i presenti motivi aggiunti sono esenti da contributo unificato, in quanto il giudizio è in materia di assistenza e previdenza e il reddito è inferiore a tre volte quello previsto dal DPR 115/2002, come da ISEE che si deposita. *Avv. Oronzo Caputo*".

.....

- 7) La pubblicazione per pubblici proclami della presente Comunicazione viene effettuata in esecuzione del Decreto Presidenziale n. 181/2025 del 06.06.2025, Tar Campania, Napoli, Sez. IX.

.....

Tanto premesso e comunicato, lo scrivente Avvocato, nella qualità di procuratore e difensore della ricorrente

CHIEDE

Avv. ORONZO CAPUTO

PIAZZA MATTEOTTI, 7 – 80133 NAPOLI

TEL/ FAX 081.7777107

EMAIL avv.oronzocaputo@gmail.com

PEC oronzocaputo@pec.it

Al Comune di Ercolano, all’Azienda Sanitaria Locale Napoli 108 - Napoli 3, e alla Regione Campania, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., di procedere, in ottemperanza al Decreto Presidenziale 181/2025, *“alla pubblicazione di tale comunicazione sul proprio sito internet istituzionale nei 20 giorni successivi alla sua ricezione rilasciandone specifica attestazione in favore di parte ricorrente”*.

Si richiede alle medesime Autorità, inoltre, in esecuzione del medesimo Decreto 181/2025, di **comunicare tempestivamente l’avvenuta pubblicazione** rilasciando il relativo **attestato di pubblicazione** da inviare al presente indirizzo pec **oronzocaputo@pec.it**, al fine di consentire allo scrivente avvocato di **ottemperare all’onere di deposito della prova dell’intervenuta pubblicazione entro il termine di 20 giorni dall’adempimento della pubblicazione assegnato dal Giudice.**

Napoli 10.06.2025

Avv. Oronzo Caputo